

# L'EVOLUZIONE DELLA TIMBER REGULATION EUROPEA

*Legalità e sostenibilità delle produzioni agro-forestali ed affermazione della Due Diligence nel nuovo Regolamento "Deforestazione zero"*

*Webinar, 3 marzo 2022*

## L'esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo Regolamento

ELISABETTA MORGANTE

*Mipaaf Direzione Generale Economia Montana e Foreste Ufficio Difor III  
Struttura Autorità competente FLEGT/EUTR*

LIFE Legal Wood



## REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dal 30 ottobre 2010

che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, quali la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, nonché la tutela del sistema climatico.

(2) Dato l'aumento della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il commercio di legname ottenuto illegalmente sono diventati problemi sempre più preoccupanti.

(3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale, responsabile di circa il 20 % delle emissioni globali di CO<sub>2</sub>, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste.

compromette la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. Esso contribuisce inoltre alla desertificazione e all'erosione del suolo e può aggravare i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni. Esso presenta inoltre implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buon governo e minacciando la sopravvivenza delle comunità locali che dipendono dalla foresta, e può essere legato a conflitti armati. La lotta al disboscamento illegale nel contesto del presente regolamento dovrebbe contribuire in modo economicamente vantaggioso agli sforzi dell'Unione per l'attuazione del cambiamento climatico e dovrebbe essere considerata complementare all'azione e all'impegno dell'Unione nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3), individua tra le azioni prioritarie l'azione della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell'attività partecipativa dell'Unione e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello internazionale e regionale sulla questione concernenti le foreste.

(5) La comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname nel contesto degli sforzi complessivi intrapresi dall'Unione al fine di conseguire una gestione sostenibile delle risorse forestali.

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con favore tale comunicazione e hanno riconosciuto la necessità che l'Unione contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale.

(7) In linea con l'obiettivo della comunicazione, vale a dire assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore di legname possano entrare nell'Unione, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA FLEGT) con paesi produttori di legname («paesi partner»), che hanno istituito un obbligo giuridicamente vincolante per le parti di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legno e prodotti da esso derivati individuati in detti VPA FLEGT.

(1) GU C 318 del 23.12.2009, pag. 88.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 149), posizione del Consiglio in prima lettura del 1° marzo 2010 (GU C 114 E del 4.5.2010, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

## SCOPO PRINCIPALE DELL'EUTR

- 1) vietare l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati;
- 2) obbligare gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE tali merci ad osservare la “dovuta diligenza”, adottando misure per la verifica della legalità delle stesse;
- 3) obbligare i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.

# **SOGGETTI FONDAMENTALI DELLA *TIMBER REGULATION***

***Operatore***

***Commerciante***

**Autorità competente**

**Organismo di controllo**



## ALLEGATO

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (\*) al quali si applica il presente regolamento

- 4401 Legno da ardere in tronelli, ceppi, stamiglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
- 4403 Legno grezzo, anche scorciatoato, privato dell'alburno o squadrato
- 4406 Traversine di legno per strada ferrate o simili
- 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
- 4408 Fogli da impiallaccatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
- 4409 Legno (compresa la litta e le tavole per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, zagonato a forma di bottezza, con limbelli, smuzzato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli d'estrusione (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie lignose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie lignose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4412 Legno compensato, legno impiallaccato e legno laminato simile
- 4413 00 00 Legno detto «addezzato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 4414 00 Corredi di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
- 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per carri, di legno; palletti o pedane di carico, semplici, palletti o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno  
(materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per contenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
- 4416 00 00 Puzzi, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
- 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («chigligli» e «chakso») di legno, legno (compresa la litta e le tavole (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, zagonato a forma di bottezza, con limbelli, smuzzato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

(\*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 27 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alle tariffe doganali comuni (GU L 226 del 7.9.1987, pag. 1).

# ALLEGATO I DELL'EUTR

## I prodotti

**4401; 4403; 4406; 4407; 4408; 4409; 4410; 4411; 4412; 4413  
00 00; 4414 00; 4415; 4416 00 00**

**— Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)**

**— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno**

**— 9406 10 00 Costruzioni prefabbricate**

# DUE DILIGENCE

## Componenti del sistema di dovuta diligenza

**Consiste** nell'applicazione di misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.



# Regolamento EUTR: strumenti per l'attuazione

[https://ec.europa.eu/environment/forests/timber\\_regulation.htm](https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm)



Bruxelles, 12.2.2016  
C(2016) 755 final


NOTA DELLA COMMISSIONE

del 12.2.2016

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO  
PER IL REGOLAMENTO UE SUL LEGNO

IT

IT



Register of Commission expert groups and other similar entities

## E03282 - Commission Expert Group/Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World's Forests, including the EU Timber Regulation and the FLEGT Regulation

Policy Area: Environment

Lead DG: ENV - DG Environment

Type: Informal, Permanent

Scope: Limited

### Mission:

To provide advice and assistance to the Commission in the preparation of legislative proposals and policy initiatives, the preparation of delegated acts and the implementation of Union legislation, programmes and policies in relation to the protection and the restoration of World's forests, including illegal logging, as well as coordination and cooperation with Member States and stakeholders in that regard. To ensure cooperation between Member States Competent Authorities and stakeholders and with the Commission in order to ensure compliance with the EU Timber Regulation and to assist the Commission in ensuring a uniform implementation of the EUTR and the FLEGT Regulation across the EU.

### Task:

Other

### Link to Website:

[https://ec.europa.eu/environment/forests/timber\\_regulation.htm](https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm)

Annex to the summary record of the 2<sup>nd</sup> Commission Expert Group/Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World's Forests, including the EU Timber Regulation and the FLEGT Regulation in its composition limited to Member States (EG) Meeting of 9 December 2020

### Conclusions<sup>1</sup> of the Competent Authorities for the implementation of the European Timber Regulation (EUTR) on the application of Articles 4(2) and 6 of the EUTR to timber imports from Brazil

Due Diligence: some recommended risk assessment and mitigation measures

These conclusions are based on an article written by researchers of the Universities of São Paulo, São Carlos and Oregon State, and published on Science Advances [P. Brancalion et al, 2018: <https://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat1192>] and other recent information such as court cases, NGO reports<sup>1</sup>, documents produced by IBAMA, CONAMA, research institutions and news articles.

### Risk assessment:

The said reports and articles indicate that the volume of timber available for cutting in Forest Management Areas (*Áreas de Manejo Florestal*, AMFs) in the Amazon Basin, in particular with regard to *Ipê* (but also to other high value timber such as *Massaranduba* and *Angelim vermelho*), is often based on incorrect factual information (overestimated tree/cubic meters densities or fictitious trees). These overestimations are particularly frequent in AMFs neighbouring protected and/or community managed areas<sup>2</sup>. As government officials are involved in the process of signing of on forest inventories and issuing licences, the corruption perception index for Brazil, indicating an overall medium to high risk of corruption, should be, as well, taken into account.

Moreover, recent court cases reveal direct links between illegal timber harvesting and violent crimes against members of communities using the forests for subsistence, aimed at driving them off the land or discourage them to invoke their rights<sup>3</sup>. There are also records of slave like labour<sup>2</sup> conditions related to timber harvest, which, while not directly affecting the legality

<sup>1</sup> The Competent Authorities pursuant to Article 7 of the EUTR meet on a regular basis in the Commission Expert Group/Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World's Forests, including the EU Timber Regulation and the FLEGT Regulation in its composition limited to Member States (formerly EUTR/FLEGT Expert group (EG) to ensure cooperation between Member States Competent Authorities and with the Commission in order to ensure compliance with the EU Timber Regulation and to assist the Commission in ensuring a uniform implementation of the EUTR across the EU. To this end the Expert Group makes consensual conclusions, which represent the Competent Authorities' common expert opinion and agreement on the approach to be taken with regard to specific implementation related issues. Without being legally binding they provide guidance and render the Competent Authorities' joint interpretation of the EUTR transparent to operators.

# D.Lgs. N. 178/2014: legislazione nazionale EUTR

**Art.1- Definizioni**

**Art.2 – Autorità Competente**

**Art.3 – FLEGT**

**Art.4 – Registro degli operatori**

**Art.5 – Consulta**

**Art.6 – Sanzioni**

**Art.7 – Disposizioni finanziarie**

10-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 286

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178.

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013;

Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;

Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 288;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;


Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonché i commi 58 e 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

# LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' AC ITALIANA



A large stack of cut logs is piled up in a forest. The logs are arranged in neat rows, showing their circular cross-sections. The wood is a light brown color, and the bark is dark. The background is a dense forest of green trees. The text is overlaid on the center of the image.

**Campione degli operatori EUTR**  
**Reg (UE) 995/2010 art.10**

**Anno 2020**

**Campione degli operatori EUTR  
per i controlli ai sensi dell'art.10**

**Numero totale di importatori: 198**

**Valore totale delle transazioni: 179.709.313 euro**

**Peso totale dei prodotti inclusi nel campione: 289.921. 610 kg (290 tonnellate)**

**I paesi considerati (in valore) nel campione sul valore totale: 20% Cina, 34%  
Brasile, 10% Russia, 7% Camerun, 6% Ucraina, 4% Bosnia**

**% Distribuzione del codice prodotto del campione in termini di quantità: 33%  
pellet, 6% legname segato, 8% impiallacciato / compensato, 29% pasta di  
legno, 21% carta, 2% mobili**

# RAPPORTO ANNUALE EUTR

Ministero   Notizie   Politiche europee   Politiche nazionali   Controlli   Qualità   Ricerca

L'articolo 20 del regolamento sul legname dell'UE stabilisce che gli Stati membri presentano alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nei due anni precedenti e che, sulla base di tali relazioni, la Commissione elabora un relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni. A partire dal 2020 il periodo di riferimento è stato ridotto a un anno, in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1010 del 5 giugno 2019 sull'allineamento degli obblighi di segnalazione nel campo della legislazione relativa all'ambiente. Inoltre, l'articolo 20 stabilisce che, entro il 3 dicembre 2015 e successivamente ogni 6 anni, la Commissione, sulla base delle relazioni e dell'esperienza nell'applicazione del regolamento sul legname dell'UE, riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. La Commissione ha adottato una relazione sulla prima revisione dell'EUTR relativa al periodo da marzo 2013 a marzo 2015 e una relazione biennale sull'attuazione dell'EUTR relativa al periodo da marzo 2015 a febbraio 2017.

 [EUTR REPORT 2020 \(191.6 KB\)](#)

 [EUTR REPORT 2019 \(626.36 KB\)](#)

 [EUTR REPORT 2017 - 2018 \(355.83 KB\)](#)

> [https://ec.europa.eu/environment/forests/timber\\_regulation.htm](https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm)

Brussels, 17.11.2021  
SWD(2021) 328 final

**COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT**

**FITNESS CHECK**

**on Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (the EU Timber Regulation)**

**and on**

**Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community (FLEGT Regulation)**

*Accompanying the document*

**Proposal for a**

**REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL**

**on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010**

{COM(2021) 706 final} - {SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} -  
{SWD(2021) 325 final} - {SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} -  
{SWD(2021) 329 final}

EN

EN

# Impact Assessment/Fitness Check



# Impact Assessment/Fitness Check

**Consultazione pubblica lanciata dalla Commissione UE** (03 Settembre 2020-10 Dicembre 2020):

1. La **seconda più popolare** dell'UE: 1,194,761 risposte;
2. **Forte supporto (88%)** al tema della **sostenibilità** sulla base di un'unica definizione UE di “deforestation-free”;
3. **Elevato supporto alle misure vincolanti** (requisito di assenza di deforestazione, IUU, due diligence obbligatoria specifica per prodotto, certificazione pubblica obbligatoria...);
4. **Basso supporto alle misure volontarie** (due diligence volontaria, certificazione privata, etichettatura volontaria);
5. Nella maggior parte delle risposte fornite si ritiene che le misure dell'UE possano ridurre la concorrenza sleale da parte di imprese concorrenti che non si preoccupano delle catene di approvvigionamento prive di deforestazione.

## **Altre attività:**

1. Incontri con gli stakeholders, compresa la piattaforma multipartecipativa sulla deforestazione
2. Interviste mirate



# Fitness Check dei regolamenti FLEGT ed EUTR

## Principali risultati per l'EUTR:

- L'EUTR ha portato a miglioramenti significativi nella sensibilizzazione e nella trasparenza delle informazioni nelle catene di approvvigionamento;
- Il requisito DD può essere implementato indipendentemente dalle dimensioni e dalle attività svolte dall'operatore, dai proprietari di foreste alle società internazionali;

Nonostante ciò:

- Le esportazioni da paesi con noti problemi di disboscamento illegale (ad es. Ucraina, Myanmar e Bielorussia) sono proseguite e sono effettivamente cresciute negli ultimi anni;
- L'attuazione dell'EUTR non è uniforme in tutta l'UE;
- La sfida per gli operatori è la capacità di verificare le informazioni ottenute dalle loro catene di approvvigionamento.



# Fitness Check del regolamento EUTR

Principali sfide, in particolare sulla progettazione e l'applicazione del SDD:

- Vi è una **comprensione limitata del concetto di DD** in alcuni sistemi giuridici degli Stati membri, in particolare le definizioni al centro della DD. Potrebbero essere necessari strumenti aggiuntivi per superare queste difficoltà.
- L'assenza di una chiara **definizione di "rischio trascurabile"** impedisce l'attuazione e l'applicazione dell'EUTR, poiché influisce sulla raccolta e sull'interpretazione delle informazioni necessarie per dimostrare che un rischio è "trascurabile" per gli operatori, le autorità competenti (CA) e i tribunali.
- Il **recepimento dei requisiti di DD nella legislazione nazionale** è stato difficile in alcuni Stati membri. Ciò ha creato difficoltà alle AACCC nel perseguire con successo i casi nei tribunali.
- La **difficoltà nel contestare una DD inadeguata** in tribunale ha portato le AACCC ad esitare di avviare un'azione penale.




# Impegni politici della Commissione UE presi alla COP26 di Glasgow

«Gli elettori e i consumatori dell'UE hanno espresso chiaramente che **non vogliono più comprare prodotti responsabili della deforestazione o del degrado forestale.**

Ecco perché presto proporremo un regolamento per affrontare la deforestazione globale causata dall'UE. **Le materie prime e i prodotti immessi sul nostro mercato non dovrebbero portare alla deforestazione.** Ma lo faremo secondo il principio di lavorare in stretta collaborazione con i Paesi produttori. Ciò è molto importante.

Come ho detto: ascoltatevi, lavorate insieme.

Per fermare la deforestazione, lavorare in partnership è essenziale.»



Presidente von der Leyen  
2 novembre, COP26 Glasgow

# PROPOSTA LEGISLATIVA - TIMELINE

- **Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020** recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE

- Adozione della proposta di regolamento UE:  
17 Novembre 2021
- Presentazione al Comitato ENVI del Parlamento europeo:  
18 novembre 2021
- Presentazione al Consiglio UE (WP Forestry e WG ENV) rispettivamente il 18 e il 22 novembre 2021
- Analisi del testo in corso da parte del Gruppo deforestazione del Consiglio UE:  
24 gennaio, 2,4, 16, 25 febbraio, 3 marzo 2022
- 21 febbraio Consiglio AGRIFISH



# OBIETTIVI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE

## GENERALE

Ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado delle foreste in tutto il mondo (riducendo così le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e la perdita di biodiversità)

## SPECIFICI

Ridurre al minimo il rischio che i prodotti in arrivo da filiere associate alla deforestazione o al degrado forestale siano immessi sul mercato dell'UE

Aumentare la domanda dell'UE e il commercio di materie prime e prodotti di origine legale  
«*free deforestation*»

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- Materie prime selezionate oggetto di regolamentazione: olio di palma, soia, legno, carne bovina, cacao e caffè e alcuni prodotti derivati (es. cuoio, cioccolato, arredamento);
- Il regolamento si applica sia alla produzione nazionale che all'importazione di materie prime e prodotti derivati;
- L'elenco delle materie prime e prodotti derivati sarà aggiornato regolarmente;
- **'Cut off date' del 31 dicembre 2020:** Merci non autorizzate a entrare nel mercato UE se prodotti su terreni soggetti a deforestazione dopo tale data.



FINDINGS OF THE FITNESS CHECK	RELEVANT ARTICLES IN THE NEW REGULATION	RATIONALE
1. Lack of awareness by operators	Article 3 (“Prohibition”) and Article 4 (“Obligations of operators”, notably 4.4 and 4.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This obligation to submit due diligence statement priori to placing on the market captures the need for operators to be aware of the requirements</li> </ul>
2. Limited understanding of the notion of due diligence	Article 2 (“Definitions”) 4 (“Obligations of operators”), 6 (“Obligations of traders”) Articles 8, 9, 10 and 11 on the content of due diligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In general, more precise description of obligations for operators and traders</li> <li>• Definition of non-negligible risk (art 2 (16)) substantiated concern (article 2 (21))</li> <li>• Article 4.5 specifically outlines the cases when commodities and products shall not be placed on the market (three cases – including <u>absence of dds</u>)</li> <li>• Article 6 addresses discrepancy between operators and traders.</li> <li>• Due diligence articles 8 to 11 have been expanded</li> </ul>
3. Close cooperation between customs and CA is necessary	Article 24 (“Controls”) 25 (“Exchange of information”), 26 (“Electronic interfaces”) + 31 (“Information system”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chapter 4 dedicated to the interplay between CA and customs authorities</li> <li>• Importantly, article 25.1 establishes the principle of close cooperation between CA and customs authorities</li> </ul>
4. Difficulties in challenging DD in court	Article 3 (“Prohibition”), 4 (“Obligations of operators”, notably 4.3, 4.4 and 4.5), 5 (“Authorised representative”), 7 (“Placing on the market by operators established in third countries”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The key feature is the dds. The operator will bear the duty to submit the dds, the absence thereof entails presumption of violation</li> <li>• Article 4.4. Clarifies that by submitting the dds “the operators assumes responsibility”, i.e. becomes liable for the compliance of the products with the requirements of the Regulation.</li> <li>• Article 5 and 7 addresses the needs for the operator to be known, regardless who is actually submitting the dds and whether the operator is based in third countries</li> </ul>

FINDINGS OF THE FITNESS CHECK	RELEVANT ARTICLES IN THE NEW REGULATION	RATIONALE
<b>5. Uneven implementation of EUTR</b>	Chapter 3, and more precisely Articles 14 (“Obligations to perform checks”), 15 (“Checks on operators”) and 16 (“Checks on traders”)  Articles 21 (“Interim measures”), 22 (“Market surveillance measures”) and 23 (“Penalties”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Fitness Check refers to the “<i>need for more precise description of CA actions to avoid possible loopholes in the system</i>”</li> <li>• Articles 14-16 on the content and minimum level of inspections.</li> <li>• Article 21-23 on enforcement actions and measures</li> </ul>
<b>6. Monitoring organisations have not functioned as expected</b>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limited use due to a number of factors</li> </ul>
<b>7. Need to improve reporting</b> <b>→ ECA Special Report 21/2021: “EU funding for biodiversity and climate change in EU forests: positive but limited results” . Notably Recommendation 2 (a) : “The Commission should assess the potential for making legislative proposals with the aim of strengthening its review of Member State checks on the Timber Regulation”</b>	Article 19 (“Reporting”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Article 19 is strengthened to reflect this recommendation (content of check, follow up, country of origins and production)</li> </ul>
<b>8. VPAs are not fit for purpose</b>	Article 10.3 (“Risk assessment and risk mitigation”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wood products covered by a FLEGT license will be deemed “legal”, i.e. compliant with article 3 (b). All other dd obligations to prove sustainability of relevant commodities and products, i.e. that they are deforestation-free as per Article 3 (a) are required</li> </ul>

## PRINCIPALI ELEMENTI (parte 1)

- **Regole obbligatorie di dovuta diligenza** per tutti gli operatori che collocano le merci e prodotti sul mercato dell'UE o li esporta dall'UE;
- **Solo prodotti privi di deforestazione e legali** secondo le leggi del paese di produzione sarebbe autorizzato o esportato dal mercato dell'UE, e sono coperti da una **dichiarazione di dovuta diligenza**;
- Sulla base delle **definizioni esistenti** (provenienti dalla legislazione UE, ad esempio RED e da lavori internazionali in particolare della FAO);
- **Rigorosa tracciabilità** che lega la merce al lotto di terreno in cui è stata prodotta;
- **Sistema informativo**: ospitare dichiarazioni di due diligence e informazioni correlate per facilitare applicazione da parte degli Stati membri.



## PRINCIPALI ELEMENTI (parte 2)

- **Sistema di benchmarking** che consente di assegnare il rischio ai paesi in base al livello di rischio di deforestazione (basso, standard, alto);
- **Obblighi specifici per gli operatori e le autorità degli Stati membri:** dovuta diligenza semplificata per i paesi a basso rischio e controllo rafforzato per i paesi ad alto rischio;
- **Livello minimo di ispezioni** che le autorità degli Stati membri devono eseguire;
- **Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;**



## PRINCIPALI ELEMENTI (parte 3)

### Cooperazione con i paesi partner

- Le importazioni delle materie prime e dei prodotti hanno riguardato una somma pari a 60 miliardi di euro/anno;
- Non sono previsti divieti (bandi) contro qualsiasi paese o merce;
- La Commissione intensificherà i programmi di cooperazione per garantire che i paesi partner dell'UE possano trarre vantaggio dalle nuove norme dell'UE sulla deforestazione;
- I nuovi Partenariati Forestali sono uno strumento fondamentale in questo senso;
- La Commissione intensificherà inoltre l'impegno con i paesi consumatori come la Cina e gli Stati Uniti, nonché nelle sedi internazionali.



# NUOVI OBBLIGHI PER AC

1. I **controlli** vengono eseguiti non solo sui prodotti immessi sul mercato UE ma **anche su quelli esportati** dall'UE.
2. Effettuare **l'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza** mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati integrate nel sistema di informazione istituito dall'articolo 31.
3. Le AC, in un regime di **stretta collaborazione con le autorità doganali (AD)**, possono richiedere alle stesse di **sospendere l'immissione in libera pratica o l'esportazione** delle merci ad **alto rischio**.
4. **Assicurare controlli efficaci di un certo numero di operatori e commercianti**, richiedendo che sia rappresentata al contempo una **determinata % del valore di mercato in ciascuna categoria** di materie prime e di prodotti.
5. Eseguire **controlli rafforzati** nel caso di materie prime e di prodotti la cui produzione avviene in **paesi ad alto rischio o parti di esso**.
6. Sono previste anche **misure facoltative di controllo degli operatori** che comprendono **controlli tecnici e scientifici e ispezioni in loco** adeguati a stabilire il luogo esatto in cui è avvenuta la produzione della materia prima o del prodotto e se era a deforestazione zero.
7. Per i **commercianti** sono previsti, ove opportuno, oltre **all'esame della documentazione e dei registri, controlli a campione, incluse verifiche in loco**.
8. Le AACC possono essere autorizzate dagli SSMM a recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in **relazione ai casi di non conformità**.
9. Concludere con la **Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni e svolgimento di indagini**.

(.....segue.....)

# NUOVI OBBLIGHI PER AC

9. **Intensificare lo scambio dati** sugli operatori e commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, con le altre AACC.
10. **Informare le altre AACC e la Commissione** quando si rilevano sul mercato una materia prima o un prodotto non conformi al presente regolamento, **al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli SSMM.**
11. **Rendere pubbliche ogni anno, entro il 30 aprile**, informazioni che includono i piani di controllo, il n° e gli esiti dei controlli effettuati compreso il volume delle materie prime e dei prodotti sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, le misure adottate in caso di non conformità e i costi dei controlli che sono stati recuperati.
12. Prevedere **misure correttive adeguate e proporzionate** per porre fine alla non conformità. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive o se persiste la non conformità, provvedere a **ritirare o richiamare il prodotto o a vietarne o limitarne la messa a disposizione sul mercato UE o l'esportazione da tale mercato.**
13. Dare **notifica alle AD di non conformità mediante il sistema di informazione** istituito a norma dell'articolo 31 e possono richiedere alle stesse autorità di confiscare le materie prime e i prodotti interessati non conformi.
14. Cooperare con le AD e scambiarsi, anche per via elettronica, le informazioni necessarie ad espletare le proprie funzioni a norma del presente regolamento.
15. Comunicare quanto prima ai soggetti che hanno trasmesso loro **preoccupazioni fondate** la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e indicarne i motivi.
16. **Accedere al sistema di informazione "Registro"**, in cui sono contenute le **dichiarazioni di dovuta diligenza degli operatori.**



# EUTR vs DEFORESTATION-FREE

OBBLIGHI OPERATORI	
EUTR: Regolamento (UE) 995/2010	Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 - COM(2021) 706 final
<p><u>Articolo 4: Obblighi degli operatori</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esercitare la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, utilizzando un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 6</li><li>• mantenere e valutare periodicamente il sistema di dovuta diligenza che si utilizza, salvo il caso in cui si ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8</li></ul> <p><u>Articolo 6: Sistemi di dovuta diligenza</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) concernenti l'approvvigionamento di legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato dallo stesso operatore</li><li>• analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale, tenendo conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio di cui alla lettera b)</li><li>• nel caso di rischio non trascurabile, adottare le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere</li></ul>	<p><u>Articolo 4: Obblighi dell'operatore</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esercitare la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3, lettere a) e b)</li><li>• presentare alle AACC una <u>dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31</u>. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati</li><li>• conservare una <u>copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni</u> dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31</li><li>• non immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione né esportarli da tale mercato se non è stata presentata la <u>dichiarazione di dovuta diligenza</u></li><li>• non immettere sul mercato né esportare le materie prime e i prodotti interessati se si verifica una o più delle circostanze seguenti: (a) le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettere a) o b); (b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettere a) o b);</li></ul>

# EUTR vs DEFORESTATION-FREE

la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.

- garantire l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri.
- Fatto salvo l'articolo 19, mettere in atto gli interventi correttivi richiesti dalle AACC qualora siano state riscontrate carenze a seguito dei controlli



(c) l'operatore non è stato in grado di portare a termine la dovuta diligenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.

- Informare immediatamente le AC dello SM in cui è avvenuta l'immissione o, in caso di esportazione, dello SM paese di produzione, di aver ricevuto nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato già immessi sul mercato o esportati
- offrire alle AACC tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

#### Articolo 5: Mandatario

- può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza restando comunque responsabile della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento.

#### Articolo 8: Dovuta diligenza

- prima di immettere sul mercato o di esportare dal mercato le materie prime e i prodotti interessati, esercitare la dovuta diligenza in relazione a tutte le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.

#### Articolo 9: Obblighi di informazione

- raccogliere informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3.
- conservare per cinque anni le informazioni raccolte sulle materie prime o i prodotti interessati, suffragate da elementi di prova
- mettere a disposizione delle AACC le informazioni, i documenti e i dati raccolti in applicazione del presente articolo.

#### Articolo 10: Valutazione e attenuazione del rischio

- verificare e analizzare le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procedere a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale

# EUTR vs DEFORESTATION-FREE

mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

- non immettere sul mercato dell'Unione né esportare la materia prima interessata o il prodotto interessato se non si è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile
- nel caso di rischio non trascurabile, adottare procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.
- essere in grado di dimostrare in che modo sono state verificate le informazioni raccolte rispetto ai criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, in che modo è stata adottata la decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e in che modo è stato determinato il grado di rischio.
- predisporre politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità delle materie prime e dei prodotti interessati.
- Documentare la valutazione del rischio, riesaminarla con cadenza almeno annuale e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

#### Articolo 11: Mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza e tenuta dei registri

- istituire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza che consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b).
- esaminare il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l'anno e, se del caso, adeguarlo per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza.
- conservare traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
- Nel caso di una non PMI, elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, e darne la più ampia diffusione possibile, anche sul web.
- conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza,

# EUTR vs DEFORESTATION-FREE

quali i registri, le misure e le procedure pertinenti a norma dell'articolo 8 e, su richiesta, metterli a disposizione delle autorità competenti.

## → Articolo 12: Obblighi di diligenza semplificati

- Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, non deve adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio
- Tuttavia, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10, se si viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento.

## Articolo 22: Misure di vigilanza del mercato

- adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.

## → Articolo 26: Interfacce elettroniche

- presentare la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato attraverso l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e ricevere un riscontro dalle autorità competenti

## → Articolo 31: Sistema di informazione "Registro"

- Registrarsi al sistema di informazione "Registro" come operatori che vincolano le materie prime e i prodotti interessati al regime doganale di "immissione in libera pratica" o "esportazione"
- registrare le dichiarazioni di dovuta diligenza, con rilascio di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza;
- accedere al "Registro" in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.

# RISULTATI ATTESI

## Benefici:

- Almeno 71.920 ettari di foresta salvati dalla deforestazione e dal degrado forestale provocati ogni anno dall'UE;
- Almeno 31,9 milioni di tonnellate di carbonio in meno emesse nell'atmosfera a causa della deforestazione determinata dall'UE ogni anno (monetizzata in risparmi economici di almeno 3,2 miliardi di euro).

## PROSPETTIVE FUTURE

- miglioramento della dovuta diligenza integrata da altre misure per colmare le lacune;
- adozione del nuovo regolamento UE contro la deforestazione ed il degrado forestale ed abrogazione del regolamento EUTR;
- la nuova normativa comprenderà sia aspetti già previsti dal regolamento EUTR che aspetti innovativi;
- imposizione di nuovi obblighi anche per i trader di grandi dimensioni ossia di coloro che commercializzano prodotti già immessi sul mercato UE;
- gli SSMM dovranno individuare una nuova AC per l'attuazione e l'applicazione del nuovo regolamento.



*Grazie per l'attenzione!!*